



Posta e risposta

32

a cura di Stefano Citterio

D.: Spett.le IPASVI, sono una vostra iscritta dal 1991 e lavoro da anni come infermiera presso l'Ospedale di Varese, con contratto a tempo pieno.

A luglio rientrerò dalla terza maternità con contratto part-time verticale di 18 ore su 3 giorni lavorativi e dato che sono già stata contattata dalla responsabile del reparto, che mi ha chiesto un turno aggiuntivo a settembre, vorrei avere alcune informazioni sui diritti/doveri derivanti dal contratto part-time in oggetto:

- 1) Mi è consentito rifiutare la prestazione straordinaria?
- 2) Nel caso rifiutassi, posso esservi obbligata tramite ordine di servizio?
- 3) C'è un limite mensile/annuale di turni aggiuntivi che mi può essere richiesto?
- 4) Nel caso acconsentissi allo straordinario, è mia facoltà decidere di recuperarlo (il pagamento in questo momento non mi interessa)?
- 5) C'è un tempo massimo entro il quale mi deve essere dato il recupero della giornata in più?
- 6) La responsabile, nel caso non riuscisse a rendermi il riposo, può arbitrariamente decidere di mandare le ore in pagamento contravvenendo alla mia scelta?

Mi scuso per le molte domande, ma in tanti anni di lavoro ho visto colleghe a part-time trovarsi nelle suddette situazioni e non sapere come gestirle, ragion per cui vorrei essere bene informata sulla mia nuova situazione.

Ringraziandovi per l'attenzione porgo cordiali saluti.

R.: Gent.ma Collega,

le questioni che pone alla nostra attenzione richiedono più che un consulenza del Collegio una consulenza sindacale certamente più adatta a quesiti di questo tipo. Segnalo alcune coordinate contrattuali a cui può riferirsi per avere le risposte che cerca.

Il CCNL integrativo sanità 20/9/2001 all'art. 35, integrato da quanto disposto dall'art. 22 del CCNL 19 aprile 2004, specifica al comma 4: "Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore."

Rispetto al recupero delle ore il comma 6, dell'art. 34 CCNL sanità 1998/2001, integrato dall'art. 40 comma 7 CCNL integrativo 2001, prevede che il dipendente possa compensare lo straordinario con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel trimestre successivo. Il citato articolo 40 prevede, inoltre, che la scelta dell'utilizzo delle ore come retribuzione o come permessi compensativi avvenga entro il 15 novembre dell'anno stesso in modo che possano essere utilizzate entro l'anno successivo.

Tali situazioni vengono integrate da norme interne alle singole aziende (ad esempio nel contratto integrativo aziendale – che consiglio di consultare) cui è opportuno riferirsi per avere risposte adeguate alla organizzazione in cui lei presta servizio. Altro riferimento importante è il suo contratto individuale di lavoro riferito al Part-time dove deve verificare quali specifiche sono indicate rispetto all'orario di lavoro al di là della articolazione e della percentuale.



Rispetto agli ordini di servizio: c'è la possibilità di contestarli per iscritto ma, se reiterati, devono essere eseguiti tranne se prevedono l'esecuzione di illeciti perseguibili. E non mi pare sia il caso, visto che ciò che le viene richiesto è programmato con largo anticipo (a giugno per settembre) e rientra nelle 20 ore annuali.

Accanto a queste norme volevo anche segnalarle alcuni articoli del Codice deontologico che responsabilizzano l'infermiere sulle scelte allocative e rispetto ad eventuali carenze e i disservizi. In particolare gli articoli 10, 47, 48 e 49.

Mi permetta un considerazione rispetto al fatto che, in generale, un approccio molto formale di rigoroso rispetto di tutti i diritti e doveri dei soggetti in causa non è spesso un presupposto utile alla risoluzione di quei problemi che pongono in conflitto le esigenze organizzative e quelle personali. Ciò che vince in queste situazioni è il clima di collaborazione e di reciproco riconoscimento delle problematiche che invece consente la soluzione della maggioranza delle controversie rispettando comunque le regole definite.

Positivo è anche lo spirito che lei ha dichiarato, di voler conoscere le norme di riferimento per meglio

gestire la sua nuova posizione. A disposizione per ulteriori approfondimenti cordiali saluti e buon lavoro.

D.: Egr. Presidente, volevo sapere se per la somministrazione di antibiotici a domicilio occorre la prescrizione medica oppure se posso fidarmi della parola della persona visto che la ricetta rossa è stata utilizzata per l'acquisto in farmacia.

R.: Gentile Collega, secondo il profilo (DM 739/94) l'infermiere garantisce le prescrizioni diagnostico terapeutiche, la cui responsabilità è del medico. Il profilo non fa distinzione rispetto all'ambito di esercizio (domicilio e/o ospedale) quindi la prescrizione (completa - nel rispetto delle 6 G) è certamente necessaria anche per le somministrazioni a domicilio. Il pz. dovrebbe richiedere al medico, su di un ricettario bianco, la prescrizione della terapia specie se intende avvalersi di un professionista per la somministrazione. Come livello minimo può essere utile chiedere al pz. una fotocopia della ricetta rossa per la farmacia.

Visti i ricorrenti quesiti in merito alla "legalità" dei corsi universitari/master on-line pubblichiamo la circolare della Federazione Nazionale IPASVI relativa ai master per le funzioni di coordinamento che chiarisce i termini della questione.



INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA

34

Protocollo P-2586/III.07

Data 07/05/2009

Rif.

Oggetto Master di I livello in Management o per le Funzioni di coordinamento

Ai Dirigenti
dei Servizi infermieristici

Ai Coordinatori
dei Corsi di laurea in infermieristica

e p.c. Presidenti dei Collegi IPASVI

Loro Sedi

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 80186470581

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

Come è noto la legge 1 febbraio 2006, n. 43 ha previsto per l'accesso all'esercizio della funzione di coordinamento (ex caposala) oltre all'esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza, anche il possesso (art. 6) di **Master di I livello in management o per le funzioni di coordinamento**.

Tuttavia, stante la mancanza nella legislazione attuale di una normativa che definisca con chiarezza i contenuti e i requisiti dei predetti Master, negli ultimi anni si è assistito ad un crescente diffondersi di Master *on-line* che, a parere di questa Federazione, potrebbero non offrire adeguate garanzie sui contenuti didattici e sul tirocinio.

Sull'onda di molte contestazioni riguardo la validità dei Master telematici, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con nota prot. n. 4270 del 4.11.2008, ha precisato che con l'approvazione del decreto interministeriale 14/7/2006 è stato reintrodotta il divieto per le Università telematiche di attivare corsi di laurea a distanza per le professioni sanitarie mentre tale divieto non sussiste per i Master universitari che possono essere autonomamente attivati dalle Università sia convenzionali che telematiche, trattandosi di corsi al cui termine non si provvede al rilascio di titoli accademici.

Nella stessa nota il Ministero ha precisato che i titoli conseguiti hanno identico valore sia se rilasciati da un'Università convenzionale che da una Università telematica e che anche queste ultime possono quindi attivare tale tipo di corsi di perfezionamento (tra i quali sono annoverati i Master) purché sia assicurato il rispetto di alcuni standard minimi definiti nell'accordo Stato Regioni cui rimanda la stessa legge n. 43/2006.

In particolare, ricorda il Ministero nella citata nota, per la validità dei titoli rilasciati al termine di tali Master (sia se attivati da un Ateneo convenzionale che presso una Università telematica) l'accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007 richiede che sia garantita una formazione sia interna (lezioni frontali o *on-line*) che esterna (attività di tirocinio presso soggetti e/o strutture diverse dall'Università).

L'accordo trova ragione nel riconoscimento dell'imprescindibile aspetto formativo connesso con il tirocinio che rappresenta, quindi, una componente essenziale della formazione della cultura manageriale. Il tirocinio, svolto con rigore e scientificità anche sotto forma di project work, è un elemento imprescindibile di garanzia del processo formativo del Master di I livello in management o per le funzioni di coordinamento che se pure non prevede il rilascio di un titolo accademico costituisce requisito indispensabile per l'accesso alla funzione di coordinamento ai sensi della legge n. 43/2006.

Il tirocinio, in altre parole, deve rappresentare un momento formativo fortemente integrato con l'apprendimento teorico e deve pertanto essere basato su un chiaro mandato affidato dai docenti e dai *tutor* agli studenti. Vanno privilegiati lavori che prevedono la raccolta dati e loro elaborazione, la ricerca e la revisione bibliografica, la elaborazione di progetti e la costruzione di strumenti operativi, ecc.

Proprio il delicato tema del tirocinio e della relativa regolamentazione, rende necessaria la presente nota in quanto dalla lettura dei Bandi per il Master Universitario di I livello in Management Sanitario per le funzioni di coordinamento di alcune Università telematiche (cfr Università UNITELMA) si nota un inammissibile svilimento della funzione formativa del tirocinio che, per lo studente lavoratore, viene ritenuto valido anche se svolto durante l'orario di servizio presso la stessa struttura di appartenenza. Ad esempio si riporta quanto indicato, tra le altre opzioni, nel bando dell'Università telematica UNITELMA: *"Lo studente effettuerà il tirocinio formativo obbligatorio presso il proprio Ente di appartenenza (se azienda sanitaria, azienda ospedaliera, azienda ospedaliero- universitaria, ente classificato e istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, come previsto dalla normativa) all'interno del proprio orario di lavoro. In questo caso non si dovrà aprire nessuna convenzione tra l'università e l'Ente di appartenenza, ma lo studente dovrà consegnare all'Università unicamente la dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata dalla studente, dal tutor accademico, (ossia il tutor assegnato dall'Università come relatore di tesi) e da un responsabile aziendale/superiore per accertare il regolare svolgimento delle 500 ore di tirocinio formativo obbligatorio -delibera della facoltà 3/12/2007".*



Questa modalità esplicativa del tirocinio non solo appare in aperto contrasto con la disciplina normativa e con la previsione contenuta nell'accordo Stato - Regioni del 1 agosto 2007 , ma confligge in modo insanabile ed insuperabile con la stessa funzione ad alto contenuto formativo che nella formazione manageriale viene riservata al tirocinio e ai project work disciplinati da diverse Università.

In questo contesto una modalità di esercizio del tirocinio presso la propria struttura di appartenenza durante l'orario di servizio, in assenza di apposita convenzione tra Università e Azienda, ma previa sottoscrizione di una semplice autocertificazione è, a parere della scrivente Federazione Nazionale IPASVI, inaccettabile in quanto non risponde in alcun modo alla esigenze di formazione minima previste dalla legge e disciplinate dal citato accordo Stato Regioni per accedere alla funzione di coordinamento ai sensi della legge 43/2006 .

Per questo motivo si invitano le SS. LL. a non consentire e certificare forme di tirocinio espletate secondo le modalità sopra descritte ed anzi ad impegnarsi affinché il tirocinio ed i project work del Master di I livello in management sanitario siano effettuati nel rispetto della normativa e secondo modalità che offrano un grado di qualità, preparazione, e approfondimento adeguato alle funzioni di coordinamento che dovranno essere svolte nelle strutture del sistema salute.

Al contempo la Federazione auspica che le SS. LL. vogliano riconoscere e fare propria la funzione di garanzia connessa con la sottoscrizione delle eventuali convenzioni con le Università (strumento che consente un controllo indiretto sulle modalità di svolgimento e sui contenuti formativi del tirocinio e dei project work) e con la nomina del *tutor* aziendale che deve accertare e convalidare le ore di tirocinio insieme ai docenti del master.

Nella certezza di una condivisione di quanto presentato in questa nota circolare, si coglie l'occasione per salutare cordialmente e per augurare buon lavoro.

La presidente
Annalisa Silvestro

